



Città di Bitonto

*ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE
SETTORE FINANZIARIO*

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

	pag.
Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento	5
Art. 2 Definizioni	5
Art. 3 Aliquote e tariffe	6
Art. 4 Agevolazioni	7
Art. 5 Rapporti con i cittadini	8

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione	9
Art. 7 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali	9
Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	10
Art. 9 Attività di verifica e controllo	11
Art. 10 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	12
Art. 11 Diritto d'interpello	12
Art. 12 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello	13
Art. 13 Effetti dell'interpello	13
Art. 14 Attività di accertamento, rettifica e liquidazione delle entrate tributarie	14
Art. 15 Accertamento delle entrate non tributarie	15
Art. 16 Sanzioni tributarie	15

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

	pag.
Art. 17 Riscossione	16
Art. 18 Compensazione	17
Art. 19 Sospensione e dilazione dei termini	17
Art. 20 Crediti inesigibili o di difficile riscossione	18
Art. 21 Rimborsi	18
Art. 22 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	19

TITOLO IV
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 Contenzioso tributario	20
Art. 24 Autotutela	20
Art. 25 Ipotesi di annullamento d'ufficio	21
Art. 26 Oggetto dell'annullamento d'ufficio	22
Art. 27 Limiti all'esercizio del potere di autotutela	22
Art. 28 Procedimento	22
Art. 29 Accertamento con adesione	23
Art. 30 Presupposti ed ambito d'applicazione dell'istituto	24
Art. 31 Competenza	24
Art. 32 Attivazione del procedimento	25
Art. 33 Procedimento ad iniziativa d'ufficio	25
Art. 34 Procedimento ad iniziativa del contribuente	26
Art. 35 Atto di accertamento con adesione	27
Art. 36 Riduzione delle sanzioni	28
Art. 37 Perfezionamento della definizione	28
Art. 38 Effetti della definizione	29

	pag.
Art. 39 Ravvedimento operoso	30
Art. 40 Conciliazione giudiziale	31

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 41 Norme di rinvio	32
Art. 42 Abrogazione	32
Art. 43 Entrata in vigore.	32

TITOLO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le relative disposizioni legislative.

Scopo del presente regolamento è di introdurre, altresì, nell'ordinamento del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgere di controversie, e recepire i principi dello "Statuto del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e per le sole entrate tributarie s'intende:

- a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale competente e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

- b) per “agevolazioni” le riduzioni, le esclusioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;
- c) per “dichiarazione” la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- d) per “funzionario responsabile” il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- e) per “Regolamento” il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- f) per “responsabile” del settore, del servizio e dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui è affidata, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- g) per “tributo” l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Art. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, le tariffe e i prezzi dei servizi pubblici sono determinati con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione, in relazione alle esigenze finanziarie del Comune ed entro i limiti previsti dalla legge statale.

Per i servizi a domanda individuale e per quelli connessi a tariffe e/o contribuzioni a carico dell’utenza, il responsabile di ogni servizio predispone in sede di formulazione delle proposte programmatiche e finanziarie ai fini della formazione dei documenti finanziari e di programmazione annuale e pluriennale una relazione con le relative proposte tariffarie da sottoporre alla Giunta comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione relativa alla determinazione dell'aliquote, delle tariffe e dei prezzi s'intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 4

Agevolazioni

Le riduzioni, le esclusioni e le esenzioni per le entrate comunali sono determinate dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito dei singoli regolamenti comunali disciplinanti le singole entrate.

Eventuali agevolazioni, riduzioni, esclusioni ed esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'approvazione degli atti di cui al precedente comma del presente articolo, sono immediatamente applicabili.

Le agevolazioni, le riduzioni, le esclusioni e le esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede d'autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esclusioni e delle esenzioni, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente legislazione.

La certificazione o documentazione prevista dal comma precedente ove richiesta dal Comune, dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la revoca dei benefici.

Art. 5

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote, i prezzi e gli adempimenti posti a carico dei cittadini nonché le agevolazioni previste.

Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle singole entrate.

Al fine di garantire il diritto dei cittadini alla più completa informazione, gli uffici adotteranno ogni opportuno mezzo di diffusione e conoscenza delle misure adottate in materia di entrate comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione

Il Consiglio Comunale con l'approvazione dei singoli regolamenti speciali disciplina la forma di gestione delle entrate secondo una delle forme previste dall'art. 52, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'affidamento della gestione a terzi deve rispondere a criteri di maggiore economicità, efficacia ed efficienza della gestione delle entrate e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione del modello organizzativo ottimale e dei relativi costi, valutazione che deve risultare da apposita documentata relazione del Dirigente del Settore Finanziario contenente, inoltre, un dettagliato piano finanziario riferito ad ogni singola tipologia d'entrata.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile del singolo tributo cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

La Giunta Comunale, inoltre, determina le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso d'assenza e/o impedimento.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica posseduta, della esperienza professionale acquisita, delle capacità e attitudini dimostrate e del titolo di studio posseduto.

In particolare il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, riscossione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie, ecc.);
- b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi ed ogni altro provvedimento tributario;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della sua gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate con il Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento delle entrate, i controlli e le attività devono essere effettuati, da parte dei responsabili dei servizi competenti, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione annuale, tenendo conto delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili e dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti anche con autocertificazione e risposte a questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e di lotta all'evasione fiscale la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà prevista per l'I.C.I. dall'art.59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, stabilisce annualmente la misura percentuale di gettito da destinare al potenziamento del Servizio Tributi in termini di attrezzature e di compensi incentivanti da erogarsi, secondo le vigenti disposizioni, al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

I responsabili degli uffici e servizi comunali hanno l'obbligo di fornire copie di atti, informazioni e dati, a richiesta dal Servizio Tributi nell'esercizio della propria attività ai fini dell'esatto accertamento dei tributi, nonché, a trasmettere sistematicamente ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali.

In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni, concessioni, certificati di abitabilità o di agibilità, e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Tributi.

L'Amministrazione comunale non può chiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta.

Art. 11

Diritto di interpello

Ogni contribuente, direttamente o a mezzo del suo legale rappresentante può rivolgere al Servizio Tributi dell'Ente circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione delle disposizioni tributarie emanate dal Comune con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze tributarie.

Art. 12

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento di interpello si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Servizio Tributi del Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, della soluzione prospettata e deve concludere con la chiara formulazione del quesito;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui la risposta all'interpello deve essere inviata.

Art. 13

Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si sia conformato alla risposta del Comune o che non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti impositivi emanati in difformità alle risposte fornite dall'Ente in sede di interpello senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni

tributarie applicabili, devono essere rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

La risposta all'interpello resa è priva di effetti in caso di incompletezza o di non corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'istanza di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Art. 14

Attività di accertamento, rettifica e liquidazione delle entrate tributarie

L'attività di accertamento, di rettifica e di liquidazione delle entrate tributarie nonché quella di irrogazione delle sanzioni è svolta dal Servizio Tributi del Comune nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle norme che disciplinano i singoli tributi.

Gli atti di accertamento d'ufficio o in rettifica, di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni, da notificare al soggetto passivo del tributo secondo una delle forme previste dalle vigenti disposizioni, devono essere adeguatamente motivati, riportare in maniera chiara tutti gli elementi che costituiscono l'obbligazione tributaria, il periodo di imposta, l'aliquota o tariffa applicata, l'importo dovuto per tributo, sanzioni ed interessi, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed ogni altro elemento essenziale previsto dalle singole leggi tributarie e dai regolamenti speciali comunali.

Art. 15

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore (persona fisica o giuridica), quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale e per quelle connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.

Questi provvede a trasmettere l'idonea documentazione al Servizio Finanziario ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

Art. 16

Sanzioni tributarie

Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai vigenti decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 472 e n. 473, così come regolamentata con deliberazione consiliare 50 del 6 maggio 1999, esecutiva ai sensi di legge.

Non sono irrogate sanzioni al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o comunque, a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

L'avviso di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere comunicato anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 17

Riscossione

Se non diversamente stabilito dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante versamento in c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati ovvero mediante affidamento a terzi secondo le modalità previste dall'articolo 52 comma V° lett.b) del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

La sottoscrizione dell'ingiunzione è attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

I regolamenti specifici possono prevedere e disciplinare che la riscossione di alcune entrate venga affidata all'Economo Comunale o ad altri agenti contabili.

Art. 18
Compensazione

Il contribuente in sede di autoliquidazione e nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di imposta del medesimo tributo relativo a precedenti periodi d'imposta, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, previa comunicazione al Servizio Tributi.

Art. 19

Sospensione e dilazione dei termini

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione.

Per i debiti tributari e non del contribuente per i quali sia stata attivata la riscossione coattiva il Responsabile della gestione dell'entrata, su richiesta scritta, motivata e documentata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi, in un numero di rate non superiori ad otto, scadenti l'ultimo giorno del mese, ove l'importo del debito superi € 2.500,00.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo ancora dovuto è automaticamente riscosso dall'Ente in unica soluzione.

Sulle somme rivenienti da debiti tributari il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e

successive modificazioni ed integrazioni, mentre sulle somme rivenienti da debiti diversi da quelli tributari si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli interessi devono essere applicati con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.

Art. 20

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio il responsabile del servizio interessato procede con propria determinazione al riaccertamento dei crediti dell'Ente.

Conseguentemente devono essere stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti sono riportati in un apposito registro e rilevati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio sino al compimento dei termini di prescrizione.

E' fatto, comunque, obbligo al responsabile del servizio che ha accertato l'entrata di procedere, senza indugio, alla riscossione, anche coattiva, dei crediti dell'Ente.

Art. 21

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, a pena di inammissibilità, e deve essere presentata entro i termini di decadenza o prescrizione previsti dalle vigenti norme.

Il responsabile della gestione della singola entrata ha l'obbligo di evadere le istanze di rimborso entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione da parte del contribuente.

Art.22

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che i Servizi interessati dovrebbero effettuare per pervenire alla riscossione delle entrate e/o accessori nonché degli oneri di riscossione, il versamento di entrate e/o degli accessori non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 10,33 per esercizio finanziario ad esclusione di quelli riferiti all'imposta di pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee ed alla tassa smaltimento rifiuti giornaliera.

Non si procede ugualmente al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,33 . per esercizio finanziario ad esclusione di quelli riferiti all'imposta di pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee ed alla tassa smaltimento rifiuti giornaliera.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i Servizi Comunali sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e pertanto, non procederanno alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non daranno seguito alle istanze di rimborso.

In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista obbligatoriamente da disposizioni di legge.

TITOLO IV

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23

Contenzioso tributario

In materia di entrate tributarie ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose si applicano le disposizioni sul processo tributario previste dal d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

Il responsabile della gestione del tributo propone alla Giunta Comunale la costituzione e la resistenza in giudizio da parte del Sindaco. La difesa dell'Ente e la rappresentanza processuale dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria di I e II grado può essere affidata, da parte della Giunta Comunale, discrezionalmente, al responsabile della gestione del tributo, al dirigente del settore finanziario, all'ufficio Avvocatura comunale e eccezionalmente, nei casi previsti dalla vigente normativa, a professionisti esterni all'Ente.

Art. 24

Autotutela

Il Comune applica nella gestione delle entrate proprie e dei tributi in particolare l'istituto dell'autotutela sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/1997 n. 37 e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Art. 25

Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela di atti tributari illegittimi sono quelle individuate dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 11/02/1997 n. 37, e precisamente:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, precedentemente negati.

E' possibile procedere all'annullamento in via di autotutela di atti tributari illegittimi anche:

- se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso del termine per ricorrere;
- se il ricorso è stato presentato dal contribuente ma respinto, con una sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali l'inammissibilità, l'irricevibilità o improcedibilità;
- in caso di pendenza di giudizio contenzioso.

Art. 26

Oggetto dell'annullamento d'ufficio

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici -avvisi di accertamento e di liquidazione- o quelli di irrogazione delle sanzioni ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 27

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.

Costituisce, altresì, causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Art. 28

Procedimento

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal contribuente.

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al responsabile della gestione dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo ovvero nel caso di grave inerzia al Dirigente di settore o dal Segretario Generale e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Il funzionario responsabile della gestione della singola entrata può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti previsti dall'art. 27 e nel caso in cui sia pendente un giudizio previa valutazione delle seguenti, ulteriori circostanze:

- grado di probabilità di soccombenza dell'Ente, con conseguente condanna dell'ente alla rifusione delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
- valore della lite;
- costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.

Il provvedimento di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'entrata deve essere formato per iscritto, adeguatamente motivato e comunicato al soggetto interessato, all'organo di giurisdizione dinanzi al quale pende la controversia e nel caso di annullamento in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo.

Art. 29

Accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla circolare del Ministero delle Finanze n.235/E del 8 agosto 1997 e le disposizioni previste dagli articoli seguenti.

Art. 30

Presupposti ed ambito d'applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati, comportando l'estinzione dell'obbligazione tributaria, estingue il debito nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 31

Competenza

Competente alla definizione degli accertamenti con adesione del contribuente è il funzionario responsabile della gestione dei singoli tributi.

Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato in concessione a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario.

Art. 32

Attivazione del procedimento

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile, al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 33

Procedimento ad iniziativa d'ufficio

Al fine di definire le obbligazioni e i rapporti tributari con l'adesione del contribuente, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio, il responsabile della gestione del tributo ad accertamento formato ma prima della sua notifica, invia al contribuente un invito, a mezzo lettera raccomandata a. r. o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti e l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini

dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata comparizione all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile della gestione del tributo.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 34

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione anche per tutti i coobbligati.

La stessa istanza può presentare il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 35

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni o di procura generale e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 36

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Le sanzioni per violazioni collegate al tributo irrogate con l'avviso di accertamento sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

La mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune o la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso rendono applicabile la riduzione di cui al comma secondo del presente articolo.

Art.37

Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale in un numero massimo di otto rate, con l'applicazione degli interessi legali, quando la somma dovuta supera €. 2.500,00

In tal caso la definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata.

In caso di mancato ovvero ritardato versamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni previste dal precedente art. 36.

In tal caso l'Ente emette avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute dal contribuente.

Nell'ipotesi di dilazione del debito tributario, in caso di mancato ovvero ritardato versamento anche di una sola rata il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni previste dal precedente art. 36 ed al beneficio della dilazione.

In tal caso l'Ente emette avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute dal contribuente.

Art. 38

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in generale, la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla medesima data.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 39

Ravvedimento operoso

Con l'attivazione del ravvedimento operoso da parte del contribuente, le sanzioni sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un quinto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il pagamento delle sanzioni in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 40

Conciliazione giudiziale.

Ciascuna delle parti previa istanza può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni e di interessi.

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione.

E' ammesso il versamento in forma rateale in un numero massimo di otto rate con l'applicazione degli interessi legali quando la somma dovuta supera €. 2.500,00.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero nell'ipotesi di rateizzazione, della prima rata comprensiva degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data e per il periodo di rateazione.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 41

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 42

Abrogazione

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.